




Comune di Bologna



Sostenibilità
è Bologna

PRA

PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

Aeroporto “Guglielmo Marconi”

Norma

Assessore Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Tutela e riqualificazione della Città storica, Patto per il clima, Progetto candidatura portici Unesco
Valentina Orioli

Segretario Generale
Roberto Finardi

Direttore Ufficio di Piano
Francesco Evangelisti

Testo approvato
Luglio 2020



Comune di Bologna

Comune di Bologna
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente
Ufficio di Piano
Settore Ambiente e Verde
Settore Servizi per l'Edilizia

Piano di Rischio (art. 707 del Cod. Nav.)
Avvio del procedimento di Adozione
PG n. 269841/2012 – Progr. 266/2012 del 27/11/2012

Sindaco

Virginio Merola

**Assessore Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Tutela e riqualificazione della Città storica
Patto per il clima, Progetto candidatura portici Unesco**

Valentina Orioli

Capo Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Marika Milani

Responsabile del Procedimento

Francesco Evangelisti

Contributi

Nadia Cattoli - Dirigente
Roberto Diolaiti - Direttore Settore Ambiente e Verde
Giovanni Fini – U.I. Qualità Ambientale
Angelo Giselico - Protezione Civile

Gruppo di lavoro intersettoriale:

Francesco Evangelisti – Direttore Ufficio di Piano
Claudio Bolzon - U.I. Gestione Urbanistica - Ufficio di Piano
Rosalba Iannantuoni – U.I. Gestione Urbanistica - Ufficio di Piano
Gabriella Marra – U.I. Progettazione Urbanistica - Ufficio di Piano
Lara Dal Pozzo – U.I. Qualità Ambientale – Settore Ambiente e Verde
Paola Africani – Sistemi Informativi territoriali - Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche
Luca Lorenzini - Sistemi Informativi territoriali - Settore Agenda Digitale e Tecnologie Informatiche
Laura Gianoglio – U.I. Tutela del Paesaggio - Settore Servizi per l'Edilizia
Santina La Grotteria – U.I. Coordinamento Giuridico – Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente
Silvia Silvagni – U.I. Coordinamento Giuridico – Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

INDICE

[Art.1] Natura e oggetto del piano di rischio aeroportuale.....	9
[Art.2] Elaborati costitutivi del piano di rischio aeroportuale.....	9
[Art.3] Rapporto con gli strumenti urbanistici comunali.....	9
[Art.4] Disposizioni normative per le zone di tutela.....	10
[Art.5] Disposizioni normative per le aree delimitate dalle curve di isorischio... 15	
[Art.6] Ulteriori disposizioni.....	17
[Art.7] Prescrizioni particolari su determinate zone urbanistiche.....	18

NORMA

[Art.1] Natura e oggetto del piano di rischio aeroportuale

1. *Lo strumento.* La presente normativa del Piano di Rischio Aeroportuale (di seguito PRA) è formulata al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 707 e 715 del Codice della Navigazione, come declinate dal Regolamento per la Costruzione ed Esercizio degli Aeroporti Edizione 2 – Emendamento 4 del 30/01/2008 (di seguito R.C.E.A.), emesso ai sensi del D.Lgs. 96/2005 e delle s.m.i. con il D.Lgs 151/2006.
2. *Oggetto.* Il PRA è uno strumento i cui documenti contengono le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici del Comune.
3. *Obiettivo.* Il PRA ha come obiettivo il rafforzamento dei livelli di tutela delle attività aeroportuali nelle aree limitrofe agli aeroporti, nonché la salvaguardia dell'incolumità pubblica contenendo il rischio di danni alle persone e alle cose in caso di incidente.
4. *Contenuti.* In quanto strumento finalizzato al raggiungimento di questi obiettivi il PRA agisce attraverso:
 - la limitazione di presenza umana;
 - l'individuazione di attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze di incidenti.

[Art.2] Elaborati costitutivi del piano di rischio aeroportuale

1. *I documenti.* Il PRA è costituito dai seguenti documenti:
 - R1 - Relazione illustrativa Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna;
 - Norma Comune di Bologna;
 - tavola P01 - Planimetria generale con individuazione delle zone di tutela;
 - tavola P02 - Planimetria generale con individuazione delle zone di tutela (art. 707 c.5), delle curve di isorischio future (art. 715) e delle previsioni degli strumenti urbanistici.

[Art.3] Rapporto con gli strumenti urbanistici comunali

1. *Coordinamento.* Il PRA si coordina con gli strumenti urbanistici comunali vigenti ovvero la Tavola dei vincoli recepisce la disciplina del PRA, che costituisce limitazione per il Psc, il Poc e il Rue .
2. *Validità ed efficacia.* Le norme del PRA, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 4, prevalgono sulle norme tecniche di attuazione del Psc, Poc e Rue, ove più restrittive, con efficacia immediata conseguente all'adozione del PRA medesimo.

[Art.4] Disposizioni normative per le zone di tutela

1. *Disposizioni generali.* Le parti di territorio comunale ricadenti entro le zone di tutela del PRA mantengono la classificazione urbanistica degli strumenti vigenti e sono inoltre fatti salvi gli interventi oggetti di procedimenti avviati, le previsioni urbanistiche che derivano da previgenti sistemi di pianificazione e i contenuti del vigente Accordo territoriale per il Polo funzionale dell'aeroporto.
Per le zone comuni ai due strumenti di tutela, di cui agli art. 707 e art. 715, prevale la disciplina più restrittiva.

2. *Zona di tutela A.* All'interno dell'area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
 - (1a)** abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere;
 - (1b)** abitazioni collettive (collegi, conventi, studentati);
 - (3a)** attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);
 - (4a)** commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv), di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;
 - (4b)** commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;
 - (4c)** commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq); sono altresì compresi i "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m. e i.;
 - (4f)** distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);
 - (5a)** accoglienza in strutture ricettive e alberghiere di cui alla Lr 16/2004 con esclusione delle attività individuate nella categoria funzionale residenziale;
 - (5b)** accoglienza in strutture all'aperto attrezzate (campeggi, area sosta camper);
 - (6)** servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre);
 - (7a)** servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;
 - (7b)** servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;
 - (7c)** servizi per la formazione universitaria;
 - (7d)** servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie organizzate unitariamente.

Sono ammessi sugli edifici residenziali esistenti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria senza aumento di superficie utile, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, nonché il mutamento di destinazione verso usi non residenziali compatibili con le zone di tutela del PRA e del Rue, nel rispetto degli indici esistenti.

In particolar modo, per gli edifici esistenti, così definiti dai vigenti strumenti urbanistici, destinati interamente o in parte ad attività non compatibili con la zona di tutela "A", sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria senza aumento di superficie utile, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ad esclusione di quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, modifiche della volumetria complessiva e aumento della superficie utile. È altresì ammissibile il mutamento di destinazione d'uso esclusivamente verso usi non residenziali e compatibili con la zona di rischio.

Per tutti gli altri usi e per gli interventi ammessi sugli edifici vale quanto previsto dalla disciplina degli Ambiti del Rue.

In riferimento, invece, al Sistema di Attrezzature e Spazi collettivi, ovvero ai servizi urbani non cartografati disciplinate dal Titolo I – Parte 2 "Spazio aperto pubblico e d'uso pubblico" e dal Titolo II – Parte 2 "Attrezzature e Infrastrutture" del Rue vigente che rientrano all'interno delle zone di tutela del PRA si ritiene che le disposizioni di cui agli artt. 40, e 45 del Rue potranno essere attuate qualora non comportino aumenti del carico antropico esistente (ovvero incremento del numero degli utenti).

In particolare all'interno delle aree denominate "RUR" non è ammissibile la realizzazione di nuovi volumi .

Non sono consentite localizzazioni di nuova capacità insediativa proveniente da altri ambiti all'interno della zona di tutela in esame.

Infine, circa la disciplina perequativa di cui all'art. 39 del PSC, è prevista, per le aree comprese tra le "aree da acquisire tramite perequazione urbanistica", all'interno della zona di tutela "A", la non ammissibilità di nuovi insediamenti residenziali e non residenziali riconducibili alle attività sensibili e pertanto il potenziale edificatorio con destinazione d'uso residenziale e non residenziale citato di tali aree dovrà essere insediato al di fuori della zona di tutela suddetta.

3. *Zona di tutela B.* All'interno dell'area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv), di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;

(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superio-

re a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;

(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio).

(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre);

(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;

(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;

(7c) servizi per la formazione universitaria.

Sugli edifici esistenti, così definiti dai vigenti strumenti urbanistici, è consentito in base ai vigenti strumenti:

- l'insediamento di destinazioni d'uso residenziali mediante interventi di nuova costruzione per ampliamento, ristrutturazione o mutamento di destinazione d'uso di edifici esistenti,
- l'incremento della superficie utile esistente per destinazione d'uso residenziale.

Sono consentiti inoltre per gli edifici esistenti, così definiti dai vigenti strumenti urbanistici, a destinazione non residenziale purché compatibili con la zona di rischio, gli interventi ammissibili previsti dalla disciplina d'Ambito dettata dal Rue.

In particolar modo, per gli edifici esistenti destinati interamente o in parte ad attività non compatibili con la zona di tutela "B", sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria senza aumento di superficie utile, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ad esclusione di quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, modifiche della volumetria complessiva e aumento della superficie utile.

È altresì ammissibile il mutamento di destinazione d'uso esclusivamente verso usi compatibili con la zona di rischio.

Per tutti gli altri usi e per gli interventi sugli edifici vale quanto previsto dalla disciplina degli Ambiti del Rue.

In riferimento, invece, al Sistema di Attrezzature e Spazi collettivi, ovvero ai servizi urbani non cartografati disciplinate dal Titolo I – Parte 2 "Spazio aperto pubblico e d'uso pubblico" e dal Titolo II – Parte 2 "Attrezzature e Infrastrutture" del Rue vigente che rientrano all'interno delle zone di tutela del PRA si ritiene che le disposizioni di cui agli artt. 40, e 45 del Rue potranno essere attuate qualora non comportino aumenti del carico antropico esistente (ovvero incremento del numero degli utenti).

In particolare all'interno delle aree denominate "RUR" non è ammissibile la realizzazione di nuovi volumi .

Non sono consentite localizzazioni di nuova capacità insediativa proveniente da altri ambiti all'interno della zona di tutela in esame.

Infine, circa la disciplina perequativa di cui all'art. 39 del Psc, è prevista, per le aree ricomprese tra le "aree da acquisire tramite perequazione urbanistica", all'interno della zona di tutela "B", la non ammissibilità di nuovi insediamenti residenziali e non residenziali riconducibili alle attività sensibili e pertanto il potenziale edificatorio con destinazione d'uso residenziale e non residenziale citato di tali aree dovrà essere insediato al di fuori della zona di tutela suddetta.

4. *Zona di tutela C.* All'interno dell'area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv), di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;

(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;

(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);

(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre);

(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;

(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;

(7c) servizi per la formazione universitaria.

Per la zona di tutela "C", visto anche il minor grado di rischio, per gli edifici residenziali e non residenziali compatibili con il piano di rischio, sono ammessi i nuovi insediamenti e gli interventi come disciplinati dal Rue vigente.

In particolar modo, per gli edifici esistenti, così definiti dai vigenti strumenti urbanistici, destinati interamente o in parte ad attività non compatibili con la zona di tutela "C", sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria senza aumento di superficie utile, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ad esclusione di quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, modifiche della volumetria complessiva e aumento della superficie utile.

È altresì ammissibile il mutamento di destinazione d'uso esclusivamente verso usi compatibili con la zona di rischio.

Per tutti gli altri usi e per gli interventi sugli edifici vale quanto previsto dalla disciplina degli Ambiti del Rue.

In riferimento, invece, al Sistema di Attrezzature e Spazi collettivi, ovvero ai servizi urbani non cartografati disciplinate dal Titolo I – Parte 2 “Spazio aperto pubblico e d’uso pubblico” e dal Titolo II – Parte 2 “Attrezzature e Infrastrutture” del Rue vigente che rientrano all’interno delle zone di tutela del PRA si ritiene che le disposizioni di cui agli artt. 40, e 45 del Rue potranno essere attuate qualora non comportino aumenti del carico antropico esistente (ovvero incremento del numero degli utenti).

In particolare all’interno delle aree denominate “RUR” non è ammissibile la realizzazione di nuovi volumi.

Non sono consentite localizzazioni di nuova capacità insediativa proveniente da altri ambiti all’interno della zona di tutela in esame.

Infine, circa la disciplina perequativa di cui all’art. 39 del PSC, è prevista, per le aree ricomprese tra le “aree da acquisire tramite perequazione urbanistica”, all’interno della zona di tutela “C”, la non ammissibilità di nuovi insediamenti residenziali e non residenziali riconducibili alle attività sensibili e pertanto il potenziale edificatorio con destinazione d’uso residenziale e non residenziale citato di tali aree dovrà essere insediato al di fuori della zona di tutela suddetta.

5. *Zona di tutela D.* All’interno dell’area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi edifici e aggregati d’uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv), di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;

(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;

(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio);

(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre) con più di 400 utenti contemporanei.

In particolar modo, per gli edifici esistenti, così definiti dai vigenti strumenti urbanistici, destinati interamente o in parte ad attività non compatibili con la zona di tutela “D”, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria senza aumento di superficie utile, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ad esclusione di quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, modifiche della volumetria complessiva e aumento della superficie utile.

È altresì ammissibile il mutamento di destinazione d'uso esclusivamente verso usi compatibili con la zona di rischio.

Per tutti gli altri usi e per gli interventi sugli edifici vale quanto previsto dalla disciplina degli Ambiti del Rue.

[Art.5] Disposizioni normative per le aree delimitate dalle curve di isorischio

1. *Per le zone comuni ai due strumenti di tutela, di cui agli art. 707 e art. 715 (del .D.Lgs. 96/2005..), prevale la disciplina più restrittiva.*
2. *Area ad alta tutela futura.* All'interno dell'area è escluso l'insediarsi di nuovi usi anche per mutamento della destinazione, sono esclusi interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione ad esclusione di interventi per motivi statici.
3. *Area interna futura.* All'interno dell'area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:
 - (1a)** abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere e assimilati;
 - (1b)** abitazioni collettive (collegi, conventi, studentati);
 - (3a)** attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);
 - (4a)** commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv), di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;
 - (4b)** commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;
 - (4c)** commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq); sono altresì compresi i "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;
 - (4f)** distribuzione di carburanti (stazioni di servizio).
 - (6)** servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre);
 - (7a)** servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;
 - (7b)** servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;
 - (7c)** servizi per la formazione universitaria;

(7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie organizzate unitariamente.

Per tutti gli usi e per gli interventi ammessi sugli edifici esistenti, così definiti dai vigenti strumenti urbanistici, vale quanto previsto dalla disciplina degli Ambiti del Rue, ad esclusione di tutti gli incrementi volumetrici previsti dagli incentivi e a condizione che si riducano i livelli di rischio.

Sono ammessi il mutamento di destinazione verso usi compatibili con le zone di tutela del PRA e del RUE, nel rispetto degli indici precedentemente insediati.

In riferimento, invece, al Sistema di Attrezzature e Spazi collettivi, ovvero ai servizi urbani non cartografati disciplinate dal Titolo I – Parte 2 “Spazio aperto pubblico e d’uso pubblico” e dal Titolo II – Parte 2 “Attrezzature e Infrastrutture” del Rue vigente che rientra all’interno delle zone di tutela del PRA si ritiene che le disposizioni di cui agli artt. 40 e 45 del Rue potranno essere attuate qualora, l’aumento di volume non incida e quindi non aumenti il carico antropico esistente.

In particolare all’interno delle aree denominate “RUR” non è ammissibile la realizzazione di nuovi volumi .

Non sono consentite localizzazioni di nuova capacità insediativa proveniente da altri ambiti all’interno della zona di tutela in esame.

Infine, circa la disciplina perequativa di cui all’art. 39 del PSC, è prevista, per le aree comprese tra le “aree da acquisire tramite perequazione urbanistica”, la non ammissibilità di nuovi insediamenti residenziali e non residenziali riconducibili alle attività sensibili e pertanto il potenziale edificatorio con destinazione d’uso residenziale e non residenziale citato di tali aree dovrà essere insediato al di fuori della zona di tutela suddetta.

4. *Area intermedia futura.* All’interno dell’area è escluso il nuovo insediarsi dei seguenti usi:

(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere e assimilati;

(1b) abitazioni collettive (collegi, conventi, studentati);

(3a) attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; edifici e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca);

(4a) commercio in grandi strutture e centri commerciali (con superficie di vendita oltre i 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" (con un massimo di 3.500 mq di Sv), di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;

(4b) commercio in medio-grandi strutture (con superficie di vendita superiore a 1.500 fino a 2.500 mq) o equivalenti aggregazioni di esercizi commerciali come i "complessi commerciali di vicinato" o le "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;

(4c) commercio in medio-piccole strutture (con superficie di vendita superiore a 250 fino a 1.500 mq); sono altresì compresi i "complessi commerciali di

vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" di cui al punto 1.7 della deliberazione CR n. 1253/99 e s.m.e i.;

(4f) distribuzione di carburanti (stazioni di servizio).

(6) servizi ricreativi, spettacolo, sport, cultura, tempo libero (impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport; multiplex e multisala cinematografici, cinema, teatri; spazi espositivi e museali; discoteche e sale da ballo; centri e sale polivalenti; centri per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre);

(7a) servizi alla popolazione di livello locale: scolastici (fino alla media inferiore), socio-sanitari, religiosi;

(7b) servizi alla popolazione di livello sovralocale: scolastici (università escluse), ospedalieri e socio-sanitari;

(7c) servizi per la formazione universitaria;

(7d) servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico aggregati in colonie organizzate unitariamente.

Per tutti gli altri usi e per gli interventi sugli edifici esistenti, così definiti dai vigenti strumenti urbanistici, vale quanto previsto dalla disciplina degli Ambiti del Rue, fatto salvo la disciplina più restrittiva per le zone comuni ai due strumenti di tutela.

5. *Area esterna futura.* L'area non è soggetta a limitazioni specifiche fatto salvo la disciplina più restrittiva per le zone comuni ai due strumenti di tutela.

[Art.6] Ulteriori disposizioni

1. A completamento delle limitazioni che precedono nelle tre zone "A", "B", "C" vanno evitati:
 - insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc....
 - costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;
 - attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.
2. Obiettivi vulnerabili e sensibili

Nelle aree ad alta tutela, interna ed intermedia andrà inoltre posta particolare attenzione alle attività che, se coinvolte da un incidente aereo, possono amplificare le conseguenze di un eventuale incidente e creare danno per l'ambiente (depositi di carburante fuori terra, industrie chimiche, ...).

In tali aree va evitata la realizzazione di edificazioni assimilabili a scuole, ospedali, centri ad elevato affollamento, ecc..

Per le infrastrutture viarie, nelle aree "alta tutela" ed "interna" o in prossimità delle stesse, vanno evitate opere che possano comportare congestioni del traffico e quindi significativo aumento del carico antropico (quali ad esempio caselli autostradali).

[Art.7] Prescrizioni particolari su determinate zone urbanistiche

1. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico sono ammessi anche interventi in contrasto con le presenti normative previo parere favorevole di ENAC in relazione al carico antropico indotto.